

Alcuni paesi terzi dispongono inoltre di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo. In considerazione di ciò, i frutti di *Momordica L.* originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi in cui è nota la presenza di tale organismo nocivo e che non dispongono di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo possono essere considerati piante ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e di conseguenza la loro introduzione nel territorio dell'Unione dovrebbe essere provvisoriamente vietata.

- (5) È risaputo che il legno di *Ulmus L.* ospita e fornisce un'importante via d'accesso e di insediamento all'organismo nocivo *Saperda tridentata* Olivier. È noto che tale organismo nocivo ha un notevole impatto su specie vegetali aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione. Tale organismo nocivo non è tuttavia presente in tutti i paesi terzi o in determinate zone all'interno di un paese terzo in cui è nota la sua presenza. In considerazione di ciò, il legno di *Ulmus L.* originario di paesi terzi o di zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di *Saperda tridentata* Olivier può essere considerato un prodotto vegetale ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Di conseguenza l'introduzione di tale legno nel territorio dell'Unione dovrebbe essere provvisoriamente vietata.
- (6) Le piante e i prodotti vegetali di cui ai considerando 3, 4 e 5 non sono elencati a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/2031, o sono elencati solo in relazione ad alcuni paesi terzi. Inoltre, e in conformità alle rispettive valutazioni preliminari, non sono sufficientemente coperti dalle prescrizioni di cui all'articolo 41 di tale regolamento per quanto riguarda tutti i paesi terzi, e non sono soggetti alle misure temporanee di cui all'articolo 49 di tale regolamento.
- (7) Le piante e i prodotti vegetali di cui ai considerando 3, 4 e 5 non sono ancora oggetto di una valutazione completa dei rischi, che deve stabilire se essi presentino un rischio di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, o se tale rischio possa essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure. Nel caso in cui sia identificata la richiesta di importazione di tali piante e prodotti vegetali, essi devono essere soggetti a una valutazione dei rischi da effettuarsi in conformità all'atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (8) In conformità all'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 la Commissione, mediante atti di esecuzione, deve prevedere che per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante diverse da quelle incluse nell'elenco di cui all'articolo 72, paragrafo 1, sia richiesto un certificato fitosanitario.
- (9) Tuttavia, tali atti di esecuzione devono prevedere che per tali piante non sia richiesto un certificato fitosanitario laddove una valutazione, basata su elementi di prova relativi ai rischi connessi a organismi nocivi e sull'esperienza in ambito commerciale, dimostri che tale certificato non è necessario.
- (10) Dopo l'adozione di tale regolamento sono state effettuate varie valutazioni riguardanti il rischio connesso a organismi nocivi e l'esperienza in ambito commerciale in relazione a varie piante, escluse le piante da impianto, originarie di paesi terzi.
- (11) Secondo tali valutazioni, i frutti di *Ananas comosus (L.) Merrill*, *Cocos nucifera L.*, *Durio zibethinus* Murray, *Musa L.* e *Phoenix dactylifera L.* non ospitano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, od organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031, od organismi nocivi comunemente ospitati che possono avere un impatto su specie vegetali coltivate nell'Unione. Non vi sono inoltre stati focolai di organismi nocivi collegati all'introduzione di tali frutti da uno o più paesi terzi. Durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione, tali frutti non sono stati oggetto di ripetute intercettazioni dovute alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione od organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento.
- (12) In considerazione del fatto che tali frutti soddisfano tutti i criteri dell'allegato VI del regolamento (UE) 2016/2031, non dovrebbe essere richiesto un certificato fitosanitario per la loro introduzione nel territorio dell'Unione.
- (13) Gli elenchi da stilare a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, e dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardano entrambi norme di importazione basate su criteri analoghi per la valutazione dei rischi, come stabilito agli allegati III e VI di tale regolamento. Tali elenchi sono incentrati sui rischi connessi alle piante e ai prodotti vegetali rispettivi anziché sui rischi di organismi nocivi specifici. Essi sono stati elaborati seguendo una metodologia di valutazione dei rischi comune e sono aggiornati con la stessa metodologia, sulla base degli elementi di prova tecnici e scientifici disponibili. È pertanto opportuno integrarli in un unico regolamento.
- (14) Poiché il regolamento (UE) 2016/2031 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, e al fine di garantire un'applicazione coerente di tutte le norme concernenti l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

